



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza**

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n.2615/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 19.6.2024 da:

Parte_1

(C.F. e nr. Iscrizione reg. imprese *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro-tempore* socio accomandatario *Parte_1* (C.F. *C.F._1*), con sede in Vicenza (VI) Viale Sant'Agostino 607, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA VASAPOLLO (C.F. *C.F._2*) del Foro di Vicenza, con eletto domicilio presso il suo studio sito in Vicenza, Contrà San Tomaso 34

attrice opponente

CONTRO

Controparte_1

(C.F.: *C.F._3*),
nata a Manila (Filippine) il 30.08.1984, Cod. Fisc. *CodiceFiscale_4* ,
residente a Vicenza in via Della Valdorsa nr. 86 int. 1, rappresentata e difesa dall'avv.RODELLA ANNA (C.F. *C.F._5*) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in CONTRA' SANTA BARBARA 27 36100 Vicenza

convenuta opposta

In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
conclusioni delle parti:

CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE IN VIA PRELIMINARE

1.- In accoglimento della assorbente eccezione di arbitrato, in ragione di quanto esposto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ogni successivo atto e scritto difensivo di parte opponente, accertare e dichiarare il difetto di competenza e/o di giurisdizione del Tribunale di Vicenza a conoscere della materia oggetto del ricorso per ingiunzione R.G. 1824/2024 e ad emettere il decreto ingiuntivo n. 678/2024 del 3.05.2024; per l'effetto, dichiarare con sentenza nullo, di nessun effetto giuridico e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 678/2024, con ogni conseguente pronuncia di legge, e rimettere la controversia alla cognizione degli arbitri.

2.- Sempre in via preliminare, ritenuto che il decreto ingiuntivo n. 678/2024 del Tribunale di Vicenza, a fronte della proposta eccezione di arbitrato, è nullo e privo di effetto; ritenuto, altresì e sotto altro profilo, che l'opposizione è comunque fondata su prova scritta o di pronta soluzione, respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 678/2024 del Tribunale di Vicenza, nonché quella relativa alla liquidazione delle spese di giudizio contenute nello stesso decreto, formulate dall'opposta ex art. 648 c.p.c.

NEL MERITO – in via subordinata in caso di mancato accoglimento della eccezione di arbitrato

In via principale

3.- Per tutto quanto esposto e documentato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e nei successivi atti e scritti difensivi di parte opponente, rigettata ogni domanda, eccezione, allegazione e conclusione contenute nella comparsa di costituzione e risposta ed in ogni successivo atto o scritto difensivo dimesso nell'interesse di *Controparte_1*, accertare e dichiarare:

- che a *Controparte_1* non è dovuta da parte di *Parte_1* la somma di € 52.124,82 ingiunta con il decreto del Tribunale di Vicenza n. 678/2024, né qualsiasi altra somma, in ragione della errata quantificazione della pretesa in sede monitoria e della sua conseguente incertezza e carenza dei presupposti di legge, nonché in ragione della carenza di prova del vantato credito;

- che a *Controparte_1* non è dovuta da *Parte_1* la somma di € 52.124,82 ingiunta con il decreto del Tribunale di Vicenza n. 678/2024, né qualsiasi altra somma, essendo l'obbligazione dedotta nel procedimento monitorio estinta per intervenuta compensazione (ovvero per la compensazione di cui nel presente giudizio si chiede accertamento e conseguente dichiarazione) con il maggior credito vantato dalla società opponente nei confronti di *Controparte_1*, per acconti utili versati dalla prima in favore della seconda pari ad € 275.175,14, come documentato in atti, importi percepiti dall'odierna opposta in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto con un credito residuo in favore della società [...] *Parte_1*

Parte_1 pari ad € 63.375,18 (ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio), nonché, in ogni caso, per

intervenuta compensazione (o per compensazione di cui si chiede accertamento e dichiarazione nel presente giudizio) con il maggior credito vantato dalla società opponente nei confronti di *Controparte_1* pari ad € 66.839,00 corrisposti a titolo di anticipazione-prestito per il pagamento delle tasse sugli utili percepiti dal socio accomandante da luglio 2015 a novembre 2020 e di cui si chiede la restituzione; in via strettamente subordinata, essendo il pagamento della somma di € 66.839,00 eseguito dalla *Parte_1* un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; in via ulteriormente gradata e residuale, accertare e dichiarare che la dazione della somma di € 66.839,00 da parte di *Parte_1*, anche se indirettamente versata all'erario, costituisce un'ipotesi di ingiustificato arricchimento dell'odierna opposta *Controparte_1* ai danni della società, e dichiarare l'opposta tenuta al pagamento del relativo indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. per la correlativa diminuzione patrimoniale sofferta dalla società;

- per l'effetto, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarare nullo, inefficace e revocare il decreto ingiuntivo n. 678/24 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 03.05.2024 nei confronti di *Controparte_2*

[...] – in via subordinata in ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di arbitrato

In via riconvenzionale

4.- Per tutte le ragioni, titoli e causali esposte in dettaglio nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché in tutti i successivi atti e scritti di parte opponente, già richiamate nel precedente paragrafo 3, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare, *Controparte_1* a corrispondere in favore di *Parte_1* l'importo di € **63.375,18** (ovvero

quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia e quantificata, anche in via equitativa,

dall'Ill.mo Giudicante) per acconti utili versati in favore della socia accomandante in eccesso rispetto a quanto di effettiva spettanza e, pertanto, non dovuti; - dichiarare tenuta e, quindi, condannare *Controparte_1* al pagamento in favore di

Parte_1 dell'importo di € **66.839,00** (ovvero della diversa maggiore o minore somma che risulterà all'esito del procedimento o che sarà ritenuta di giustizia e quantificata, anche in via equitativa, dall'Ill.mo Giudicante) a titolo di restituzione anticipazioni eseguite dalla *Parte_1* in

favore di *Controparte_1* per il pagamento delle tasse sugli utili percepiti dal socio accomandante dal 2015 al 2020; ovvero, in subordine, configurare il pagamento dell'importo di € 66.839,00 eseguito dalla *Parte_1* quale

indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e condannare *Controparte_1* al pagamento della predetta somma in favore della *Parte_1* in via

ulteriormente gradata e residuale in caso di mancato accoglimento della richiesta di condanna alla restituzione per anticipazione ovvero quale indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., configurare la dazione della somma di € 66.839,00 da parte di [...]

Pt_1 quale fattispecie di ingiustificato arricchimento dell'odierna opposta [...] *Controparte_1* ai danni della società opponente, e pronunciare conseguente

condanna di *Controparte_1* al pagamento dell'indennizzo in favore della *Parte_1* ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. per la correlativa diminuzione patrimoniale sofferta.

In ogni caso

5.- Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA, senza assunzione di oneri di prova spettanti a controparte, si reiterano tutte le istanze istruttorie già articolate in atti, insistendo per l'accoglimento delle stesse. Si chiede, inoltre, rigettarsi le istanze istruttorie avverse per le ragioni già esposte nelle memorie e scritti difensivi dimessi da parte opponente.

CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA

In via preliminare:

1) Rigettarsi la proposta eccezione di arbitrato per quanto esposto in atti, accertando e dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza.

Nel merito:

2) Previo rigetto di tutte le domande di parte attrice, sia quale eccezione di compensazione sia come formulate in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannarsi *Parte_1* con sede in Vicenza, viale Sant'Agostino nr. 607, Cod. Fisc. e P. Iva *P.IVA_1*, in per-sona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della signora *Controparte_1* [...] della somma di € 52.124,82, oltre agli interessi al tasso previsto dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 231/2002 dalla data di emissione del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo

3) Con integrale rifusione delle spese e competenze di lite.

In via istruttoria, si insiste affinché venga ammessa prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:

1) vero che il conto corrente nr. 0541429 acceso presso *CP_3* era cointestato fra i signori *Parte_1* e *Controparte_1* ;

2) vero che, come da estratti conto dimessi sub doc. nr. 14, intervenivano su detto conto corrente e con cadenza pressoché mensile accrediti di bonifico con ordinante *Pt_1* *Parte_1* e con la causale “*giro fondi in conto degli utili*”;

3) vero che il doc. nr. 12 che si rammostra è riepilogativo dei crediti della signora

Controparte_1 rispetto alla *Pt_1* *Parte_1*

[...] er gli anni compresi tra il 2017 ed il 2022;

4) vero che *Parte_1* ha provveduto spontaneamente al versamento delle tasse relative agli utili da parteci-pazione societaria sia in riferimento al socio accomandatario che in rife-rimento ai tre soci accomandanti e ciò in virtù dei rapporti parentali e coniugali esistenti;

5) vero che mai negli anni compresi tra il 2015 ed il 2023 Parte_1

[...] ha posto in dubbio lo spontaneo versamento delle tasse di cui alla circostanza che precede o ne ha chiesto la ripetizione;

6) vero che in data 03.10.2024 Agenzia delle Entrate ha chiesto la notifica a mezzo posta dell'atto di accertamento relativo a Parte_1

[...]

[...] per l'anno di imposta 2019 individuando un maggior reddito di impresa non dichiarato per € 148.011,00, come da documento che si rammostra (vedasi il doc. nr. 16).

Si indicano a testi il dott. Testimone_1 ed i signori Parte_2 e Pt_3

[...]
Si allega, quale documento sorto successivamente all'ultimo atto depositato, copia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato alla signora CP_1 dalla Agenzia delle Entrate datato 03.02.2025 (doc. nr. 17).

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 678/2024, che le ingiungeva, su ricorso di [...]

Controparte_1, socia accomandante, il pagamento della somma di euro 52.124,82, oltre interessi e spese, dovuti quanto ad € 16.151,00 a titolo di utili da partecipazione sociale non corrisposti relativi all'anno 2022, quanto ad € 37.003,00 a titolo di maggior reddito da partecipazione sociale relativa all'anno 2018 scaturito da un accertamento eseguito nel 2024 dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della [...]

Parte_1 quanto ad € 822,85 ed € 2.144,11 a titolo di sanzioni ed interessi inerenti il predetto maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.

L'attrice opponente eccepiva in via preliminare il difetto di competenza del Tribunale di Vicenza a conoscere della vertenza per la sussistenza di clausola compromissoria nello statuto della Parte_1

Nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese di cui al decreto ingiuntivo opposto, per

I) errore di calcolo in quanto, nell'esecuzione dei calcoli per la quantificazione delle asserite spettanze, era stato erroneamente imputato al socio accomandante solo il 50% delle somme versate sul conto corrente ad essa cointestato con il sig. Pt_1

[...] (socio accomandatario dell'odierna opponente) in base all'assunto che la partecipazione nella Parte_1 dei soci cointestatari del conto corrente fosse identica, mentre la partecipazione della Controparte_1 è pari al 25% mentre quella del Pt_1 è pari al 20% ; il calcolo era, quindi, errato l'inveritiera parificazione delle quote societarie, e, come diretta conseguenza dell'errata parificazione delle quote, viene imputata al socio accomandante solo la metà delle somme confluite sul conto corrente all'epoca cointestato con il sig. Parte_1 laddove, invece, le

somme versate sul predetto conto devono essere imputate integralmente a [...] *Controparte_1*, poiché rappresentano esattamente la quota del 25% di sua spettanza dei versamenti in acconto sugli utili;

II) errata/omessa quantificazione degli acconti utili percepiti dal socio accomandante negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 atteso che dal 2017 (primo anno posto alla base del calcolo riportato nella tabella allegata sub 11 al fascicolo monitorio), la [...] *Pt_1* aveva in realtà versato mensilmente acconti sugli utili sulla base delle percentuali di partecipazione sociale mediante distinti pagamenti a favore del socio accomandante *Controparte_1* sul conto corrente ING Bank ed a favore del socio accomandatario *Parte_1* su altro conto *CP_4* (oltre che in favore dei soci accomandanti *Parte_2* e *Parte_3* su un ulteriore conto corrente *CP_4*; considerando, a titolo esemplificativo, alcuni dei versamenti in acconto utili eseguiti dalla *Parte_1* negli anni dal 2015 al 2020, vi erano distinti bonifici in favore del socio accomandatario *Parte_1* (pari ad € 4.800,00 – talvolta € 5.600,00) ed in favore del socio accomandante *Controparte_1* (pari ad € 6.000,00 – talvolta pari ad € 7.000,00), oltre agli ulteriori versamenti eseguiti in favore dei soci accomandanti *Parte_2* e *Parte_3*: i pagamenti relativi agli acconti utili volta per volta eseguiti in favore dei soci, corrispondono alla quota del 20% per *Parte_1* (€ 4.800,00 – talvolta 5.600,00) ed alla quota del 25% per la *Controparte_1* (€ 6.000,00 – talvolta € 7.000,00); dunque, tutti i bonifici eseguiti dalla società in acconto sugli utili e versati sul conto cointestato tra *Controparte_1* e *Parte_1* erano, in realtà, da imputarsi integralmente all'odierna opposta, poiché corrispevano esattamente alla percentuale di partecipazione nella società da essa detenuta. Gli acconti sugli utili complessivamente percepiti dal socio accomandante dagli anni 2017 al 2022 risultano i seguenti: Anno 2017 – € 72.000,00; Anno 2018 € 72.000,00; Anno 2019 € 80.000,00; Anno 2020 € 30.534,14; Anno 2021 € 20.641,00; Anno 2022 € 0,00. Così per un ammontare di acconti sugli utili percepiti dal 2017 al 2022 pari ad € 275.175,14 e non ad € 159.675,14 come erroneamente riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo. Per contro, i redditi accertati e dunque spettanti al socio accomandante *Controparte_1* per come riportati nelle dichiarazioni dei redditi (nonché quelli conseguenti all'accertamento fiscale per l'anno 2018) ed esposti dalla controparte nel ricorso monitorio (cfr. doc. 11, sotto questo profilo corretto), ammontano a: anno 2017 € 40.909,00; anno 2018 € 40.546,00; anno 2019 € 29.810,00; anno 2020 € 23.773,00; anno 2021 € 20.641,00; anno 2022 € 16.151,00. Cui andava aggiunta la differenza sul reddito rettificato per l'anno 2018 a seguito accertamento dell'Agenzia delle entrate pari ad € 37.003,00, oltre sanzioni € 822,85 ed interessi/sanzioni € 2.144,11, e così per un totale maturato dal 2017 al 2022 (comprensivo delle rettifiche derivanti dall'accertamento sul 2018) pari ad € 211.799,96. Quindi a fronte degli acconti utili già percepiti dall'opposta e correttamente quantificati in complessivi € 275.175,14, l'importo formalmente maturato ad oggi di € 211.799,96 era integralmente compensato, con conseguente estinzione della relativa obbligazione in capo alla *Parte_1* la quale

all'opposto vanta nei confronti del socio accomandante **Controparte_1** un credito residuo di € 63.375,18, somma di cui parte attrice chiedeva in via riconvenzionale la restituzione.

Parte attrice eccepiva altresì l'infondatezza della pretesa per estinzione della obbligazione per compensazione con il credito vantato da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** per anticipazioni relative al pagamento di tasse dovute dal socio accomandante: **Parte_1** dal mese di luglio 2015 sino al mese di novembre 2020 ha anticipato i seguenti esborsi per il pagamento delle tasse dovute dal socio **Controparte_1** sul reddito da partecipazione dichiarato e percepito, ovvero: - € 22.315,00 nel 2015; - € 9.141,00 nel 2016; - € 13.624,00 nel 2017; - € 10.279,00 nel 2018; - € 8.821,00 nel 2019; - € 2.659,00 nel 2020 (doc. 6) per complessivi € 66.839,00 erogati a titolo di mera anticipazione (prestito) per il pagamento di tasse dovute dal socio accomandante sugli utili maturati e dichiarati nei corrispondenti anni e di cui la società richiede oggi legittimamente e doverosamente la restituzione, in subordine, anche a titolo di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. con conseguente diritto alla restituzione.

L'attrice formulava quindi domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del credito vantato dalla **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** [...], al netto di quanto già compensato, dell'importo di € 63.375,18 per acconti utili percepiti in eccesso rispetto a quanto dovuto, nonché dell'importo di € 66.839,00 per anticipazioni eseguite dalla **Parte_1** per il pagamento delle tasse a titolo di prestito (o in via subordinata in quanto indebito oggettivo o, in via di ulteriore subordine, costituendo ingiustificato arricchimento della **Controparte_1**), e così per complessivi € 130.214,18.

Parte convenuta opposta, costituitasi, negava l'applicabilità della clausola compromissoria di cui all'art. 17 invocato dalla controparte, perché contenuto nello Statuto costituente un allegato della modifica ai patti sociali di s.a.s. datata 6.12.2011 e registrata in data 13.12.2011, mentre la signora **CP_1** era entrata a far parte della compagine sociale della s.a.s. con atto datato 09.12.2014, con contestuale aumento del capitale sociale da € 33.000,00 a € 53.000,00. Osservava inoltre che il requisito della disponibilità del diritto esercitato in sede arbitrale deve *“combinarsi con quello della sua afferenza ad un rapporto sociale, inteso non solo come appartenenza del suo titolare alla compagine societaria per il tramite della partecipazione al capitale, ma anche come propensione del diritto ad incidere sullo svolgimento della vita sociale e sulla struttura dell'organizzazione societaria. In sostanza, alle forme del giudizio arbitrale societario debbono essere ricondotte le controversie che abbiano ad oggetto direttamente il rapporto sociale ovvero una situazione giuridica soggettiva dipendente da tale rapporto...Imporre ad un socio pure per un mero recupero di credito l'iter arbitrale confliggerebbe con la ratio dello stesso arbitrato societario e risulterebbe in-giustificato, non fosse altro per una questione dei costi a ciò connessi.”*

Contestava le altre eccezioni della parte opponente, affermava che il conto corrente ING Bank nr. 0541429, ove dal 2017 al 2020 sono stati effettuati i bonifici a titolo d'acconto, era un conto cointestato tra i coniugi *Parte_1* e *Controparte_1*

[...] per cui gli accrediti in avere su un conto cointestato, in caso di mancanza di diverse imputazioni, debbano essere suddivisi al 50%, e che solo a seguito del deteriorarsi dei rapporti e dell'avvio della causa di separazione la signora *CP_1* ha provveduto ad accendere altro conto corrente, ove sono giunti da quel momento in poi gli accrediti.

Quanto all'asserito credito dell'importo di € 66.839,00 quali *"somme anticipate in favore del socio accomandante per il pagamento delle tasse da quest'ultimo dovute sui redditi da partecipazione sociale percepiti dal 2015 sino al 2020"*, laddove qualificato come prestito, risulta indimostrato il fatto costitutivo della pretesa; andava escluso anche l'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. poiché non è ammessa, ai sensi dell'art. 2034 c.c., la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, quale nel caso che ci occupa il vincolo coniugale fra le parti; né può parlarsi, infine, di ingiustificato arricchimento, poiché detta azione residuale prevede l'assenza della giusta causa, nel caso *de quo* evidente.

All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività e la causa, documentalmente istruita, veniva rinviata per la remissione in decisione all'udienza del 1.7.2025.

Appare fondata l'eccezione di incompetenza per essere la causa compromessa in arbitri. La clausola compromissoria invocata dalla parte attrice opponente è contenuta nell'allegato della modifica ai patti sociali di s.a.s. datata 6.12.2011 e registrata in data 13.12.2011 (doc.2 attoreo), quindi preesistente e certamente opponibile al socio signora *CP_1* che era entrata a far parte della compagine sociale della s.a.s. con atto datato 09.12.2014 (doc. 1 di parte convenuta). Tale clausola prevede che:

ARTICOLO 17

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci nonché tra la società e i soci e loro eredi, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà deferita ad un Unico Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Vicenza.

L'ampiezza della previsione, che abbraccia qualunque controversia avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ricomprende anche le pretese oggetto del presente procedimento, aventi ad oggetto diritti disponibili (utili sociali non percepiti, maggior reddito da partecipazione sociale, sanzioni ed interessi da versare in dipendenza della qualità di socio, rimborso di somme anticipate dovute in forza della qualità di socio ecc.). Per costante giurisprudenza, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione,

con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. Sez. 6 - 2, *Ordinanza n. [25939](#) del 24/09/2021* 5265/2011

Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato e le parti potranno riproporre la controversia in sede arbitrale, nel termine di legge. Tuttavia si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della controversia, che si svolge tra società e socia ma in realtà coinvolge una coppia in fase di separazione e vede la convenuta, madre di due figli, contrapposta all'ex coniuge e ai genitori dello stesso, e considerato che la convenuta, a causa di dichiarazioni dei redditi inesatte della società, si vede ora esposta alle iniziative esecutive dell'Agenzia delle entrate (doc.17).

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto 678/2024 e dichiara l'incompetenza del tribunale a giudicare della presente lite, stante la clausola di compromesso in arbitri;

2) compensa le spese.

Così deciso in Vicenza il 25.7.2025

Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti